



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA N° 09

Lanzada, 21 aprile 2020

Prot. n. 1386

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che sono pervenute numerose lamentele dai proprietari di aree agricole, di giardini, ecc., per i danni arrecati al suolo, alle piante, ai fiori e alla crescita naturale delle coltivazioni nei suddetti terreni situati all'esterno e all'interno dei centri abitati, in conseguenza del protrarsi del pascolo, anche incustodito, di ogni tipo di bestiame;

Ricevute a tal proposito disposizioni dall'Amministrazione Comunale di Lanzada in merito alla necessità, anche a salvaguardia della crescita dei nuovi prodotti agricoli, foraggio, ecc, di disciplinare per il corrente anno il pascolo del bestiame sui terreni agricoli che per consuetudine, in alcuni periodi dell'anno (da fine estate ad inizio primavera), viene tacitamente consentito dai rispettivi proprietari;

Visto l'art. 636 del Codice Penale;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, approvato con deliberazione n. 2 del 28 giugno 2012;

Visti gli artt. 50 comma 10 e 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Che per l'anno corrente è vietato il pascolo del bestiame su tutti i terreni coltivati, prati e campi a partire dalle seguenti date:

- ∞ **Da sabato 25 aprile 2020** - sui terreni di fondovalle, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati situati sul versante destro idrografico del Lanterna e sul versante sinistro idrografico esclusivamente dalla località Bacino fino alla località Cesura;
- ∞ **Da sabato 16 maggio 2020** - su tutti i restanti terreni di fondovalle posti di là dal torrente Lanterna, nonché presso il maggengo di Ponte e Monte Ova;

E' consentito il pascolo del bestiame anche nel suddetto periodo, purché gli animali siano adeguatamente custoditi o contenuti in aree chiuse (con filo elettrizzato, ecc.) previo consenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati, in modo che non possano introdursi nelle altrui proprietà confinanti.

Durante tutto l'arco dell'anno è vietato l'accesso e il pascolo nei suddetti terreni agli animali equini, i quali causerebbero profondi solchi nel terreno danneggiandolo, salvo autorizzazione dei proprietari dei fondi.

Si richiama altresì il divieto all'introduzione di animali nei giardini, orti, ecc.. Le violazioni alla presente ordinanza, fatti salvi i diritti di terzi, sono soggette alla sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta,00), come stabilito dall'art. 40 del citato Regolamento di Polizia Locale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico e nelle bacheche pubbliche; agli allevatori di bestiame di Lanzada con la consegna di copia.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. RAMA Tiziano



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

